



CITTÀ DI CHIERI


Oggetto: informazione ai fornitori esterni su obbligo Green Pass

Si comunica che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, in ragione del Decreto Legge n.127 del 21/09/2021, è istituito l'obbligo, per tutti soggetti che, per la loro attività lavorativa, anche sulla base di contratti esterni, accedono luoghi di lavoro aziendali, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass).

Premesso che ogni datore di lavoro ha l'obbligo di verificare il rispetto delle norme da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori, si comunica che il Vostro personale sarà soggetto alla verifica, all'accesso nei luoghi di lavoro di questa Amministrazione o a campione mediante la app "VerificaC19" del Ministero della Salute, del possesso del green pass in corso di validità.

In attesa che vengano emanate, attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le specifiche sulle varie funzionalità di verifica automatizzata, l'Ente procederà ad accertare il possesso di valido Green Pass esclusivamente tramite lettura ottica del codice a barre dimensionale (QRCode) apposto sul Green Pass (che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione).

In caso di green pass non valido ovvero di sua assenza non potrà essere consentito al vostro personale l'ingresso in Comune e Vi sarà segnalata immediatamente l'inadempienza ai fini dell'applicazione, da parte vostra, dei previsti provvedimenti di competenza.



Rimangono in vigore, senza eccezioni, tutte le regole finalizzate alla prevenzione del contagio adottate dall'Ente e previste dal proprio Protocollo Covid-19 (ad es. utilizzo mascherina, igienizzazione frequente delle mani, distanziamento sociale, ecc.). Il possesso del green pass non esime nessun Vostro lavoratore dal loro scrupoloso rispetto.

Chiunque accedesse ai luoghi di lavoro in assenza di green pass valido potrà essere punito con una sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00. I soggetti incaricati dall'Amministrazione per l'accertamento delle violazioni saranno tenuti a dare immediata comunicazione della violazione accertata al proprio Datore di lavoro affinché provveda ad avviare la procedura sanzionatoria di cui all'art. 9 quinquies ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista da parte del Prefetto.

Per i datori di lavoro che non verificano il possesso del green pass da parte dei lavoratori è prevista una sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00.

Confidando nella collaborazione di tutti rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.